

**REGOLAMENTO INTERNO
DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CACIP ENERGIA**

ALLEGATO B
ALL'ATTOR. 17513

TITOLO I

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento dell'Associazione CER CACIP ENERGIA, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e l'Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito delle attività dell'Associazione.
2. Ha lo scopo altresì di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni assunte per il raggiungimento delle finalità disciplinate all'art. 4 dello Statuto.
3. Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura "Associazione" per intendere l'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile denominata CER CACIP ENERGIA.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Il seguente Regolamento contiene le norme attuative e vincolanti per la vita sociale dell'Associazione. Esso discende dallo Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra.
2. Il Regolamento è modificabile dall'Assemblea in seduta ordinaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. vii) dello Statuto. Le eventuali ulteriori modifiche saranno deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria. Le modifiche avranno efficacia a far data dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Associazione www.cacip.it e conservato in copia presso la sede legale dell'Associazione.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 3 – Finalità e Attività dell'Associazione

1. L'Associazione si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevanti nel territorio in cui opera, ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
2. L'attività dell'Associazione è finalizzata a fornire come comunità energetica rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai Partecipanti, organizzando la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti da fonte rinnovabile per consentire la riduzione dei costi energetici dei Partecipanti all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs. n. 199/2021.
3. Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione opererà intraprendendo tutte le iniziative indicate all'art. 4 dello Statuto.

Art. 4 – Ulteriori attività



1. I settori di intervento dell'Associazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dagli organi dell'Associazione stessa e dei principi ispiratori dello Statuto nonché dalle dichiarazioni rese dai Partecipanti in ordine alle loro necessità e disponibilità.

2. L'impegno dell'Associazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali ambiti di attività nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori, dovrà eventualmente essere previamente approvato dai suoi Organi.

Art. 5 – Gestione servizi, progetti ed eventi

1. L'Associazione opera in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- Benefici ambientali derivanti dall'impiego di fonti di energia rinnovabile;
- Risparmio energetico e contenimento dei costi delle imprese per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia;
- Diffusione delle fonti di energia rinnovabile nel territorio;
- Autosufficienza energetica;
- Partecipazione solidale alla vita economica e sociale.

2. Il programma delle attività viene redatto dal Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati. Il programma contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno; le attività previste e le commissioni istituite possono essere integrate.

4. L'attività istituzionale dell'Associazione, le prestazioni dei soci e del Direttivo sono in generale gratuite, salvo i rimborsi delle spese effettuate o eventuali iniziative che prevedono una retribuzione, che devono comunque essere preventivamente approvate dall'Assemblea o dal Direttivo in base alle proprie competenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio della CER.

TITOLO III

PATRIMONIO

ART. 6. - Fondo Comune e Anno Sociale

1. Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- Dalle eventuali quote DI ADESIONE annuali;
- Da eventuali fondi di riserva;
- Dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, da destinarsi a specifiche finalità istituzionali deliberate dall'Assemblea;
- Dalla quota percentuale delle entrate derivanti dai meccanismi di premialità da destinare a spese di gestione;
- Da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate nel perseguimento delle finalità statutarie.

2. Non fanno parte del fondo comune gli impianti di produzione concessi dai singoli membri nella disponibilità della CER.

3. L'Assemblea può deliberare la quota di adesione. Per i primi due anni di esercizio la quota è gratuita.

4. L'anno sociale dell'Associazione segue quello fiscale indicato nello Statuto.

TITOLO IV

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Tipologie di soci

1. I soci si distinguono in:

- **Fondatori:** coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'Atto costitutivo;
- **Ordinari:** coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota associativa;
- **Onorari:** coloro che per prestigio, competenza e meriti vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. I soci Onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nell'ambito della configurazione, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci Onorari possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci Onorari non partecipano all'Assemblea e non sono candidabili.

3. I soci Fondatori e Ordinari si distinguono in: consumatori, produttori, prosumer e finanziatori.

4. Tutti i soci, ad esclusione dei soci Onorari e Fondatori, sono tenuti al versamento della quota associativa qualora deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Soci

1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti i soggetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021.


2. Ai fini dell'adesione alla CER, i membri facenti parte della configurazione di CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
- b) Qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:
 - persone fisiche o associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, autorità locali ivi incluse ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 199/2021 le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017) o di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali in base alla normativa vigente;
 - imprenditori commerciali, agricoli, industriali o artigiani, purché qualificati come PMI, la cui partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento di tale requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00. Ai fini del calcolo della dimensione dell'impresa, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.05.2003 per PMI si intende l'impresa che abbia meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati occupazionali, di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate o collegate.

3. Si precisa che per poteri di controllo si intendono quei poteri che in base alla disciplina normativa dell'Associazione, sono attribuiti ai soggetti aventi diritto di voto in Assemblea.

Art. 9 - Soci Produttori/Prosumer

1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti i produttori e prosumer, purché non aventi nello statuto societario la possibilità di svolgere quale attività commerciale o professionale principale, la produzione e lo scambio di energia elettrica.



Behe Ruc

2. L'Associazione riceve il mandato dal socio produttore affinché l'impianto rilevi nell'ambito di una delle configurazioni che saranno realizzate negli agglomerati industriali di Macchiareddu, Elmas e Sarroch, ai fini dell'erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione, mentre i ricavi relativi alla valorizzazione economica dell'energia immessa in rete rimangono nella piena disponibilità del produttore.

3. Gli impianti di produzione potranno essere concessi in disponibilità dell'Associazione anche per un tempo determinato e salvo rinnovo. Per tutta la durata del contratto di concessione, l'Associazione provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria in proporzione alla quota parte dell'energia messa nella disponibilità della CER dai medesimi ed erogherà una quota parte dei benefici economici derivanti dalla condivisione in favore dei soci produttori o prosumer.

Art. 10. - Diritti e doveri dei soci

1. Il Socio ha diritto di:

- Partecipare alle assemblee, votare e candidarsi alle cariche;
- Partecipare a tutti gli eventi promossi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Referente della singola iniziativa;
- Visionare i bilanci, documentazioni ed essere informato sulla vita dell'Associazione;
- Proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell'Associazione al fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
- Condividere i benefici provenienti dalla partecipazione alla Comunità.

2. Il Socio ha il dovere di:

- Rispettare le norme del presente Regolamento e dello Statuto;
- Versare le quote sociali, se previste, e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

3. Tali diritti e obblighi del socio sottolineano e integrano le disposizioni dello Statuto.

Art. 11. - Provvedimenti disciplinari e criteri di permanenza

1. Qualsiasi iscritto, sia egli socio o membro del Direttivo, è tenuto al rispetto dello Statuto e del presente Regolamento nonché delle decisioni assunte dagli Organi dell'Associazione di cui all'art. 2 dello Statuto. Tale osservanza è indispensabile per la permanenza di ciascun socio nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile e l'eventuale violazione è suscettibile di sanzioni disciplinari.

2. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci spettano al Direttivo e sono:

- a. Richiamo scritto o in sede di Assemblea;
- b. Sospensione da 8 a 30 giorni;
- c. Cancellazione per morosità;
- d. Esclusione.

2. Il richiamo scritto o in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve. La sospensione verrà applicata, con un minimo di 8 ad un massimo di 30 giorni al socio che turbi l'attività sociale, senza impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione dei fini sociali; il Direttivo delibera con votazione a scrutinio

segreto e con maggioranza del 2/3 (due terzi) dei presenti. Il socio destinatario del provvedimento di sospensione perde il diritto alla ripartizione dei benefici economici per la durata della sospensione stessa e tali benefici verranno ripartiti tra i soci secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

3. Qualora venga deliberata dal Direttivo e approvata dall'Assemblea una quota associativa, la cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla scadenza prevista dal termine fissato senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo.

4. Il Direttivo decide l'esclusione di un socio nei seguenti casi:

- a. Qualora il socio versi in una situazione di difficoltà finanziaria tale da determinare un assoggettamento ad una procedura concorsuale per insolvenza o comunque tale da soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori. La mancata sussistenza di tale causa di esclusione dovrà avvenire mediante autocertificazione.
- b. Qualora il socio versi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023. La mancata sussistenza di tale causa di esclusione dovrà avvenire mediante autocertificazione.
- c. Qualora il socio abbia aderito ad un'altra comunità energetica o si accerti il venir meno dei requisiti per la qualifica di PMI. La mancata sussistenza di tale causa di esclusione dovrà avvenire mediante autocertificazione.
- d. Qualora si accerti che il soggetto con il proprio comportamento, anche indiretto, pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione o pregiudichi il conseguimento degli scopi statutari.
- e. Qualora si accerti, anche successivamente alla accettazione della partecipazione all'Associazione, una condizione di occupazione senza titolo e non sanabile in un immobile di proprietà consortile o la sussistenza di pendenze giudiziali o stragiudiziali contro il Consorzio Industriale anche riferite a canoni di locazione non corrisposti.
- f. Qualora il socio risulti assente ingiustificato per più di tre convocazioni. Tale condotta comporta, inoltre, la decadenza dalle cariche sociali, compresa quella di Presidente e l'impossibilità di rielezione.

5. Il Direttivo delibera in merito all'esclusione, con votazione segreta e annotazione sul Libro dei Soci. Contro la decisione del Direttivo il socio può proporre reclamo al medesimo Direttivo entro 30 giorni dalla delibera. Il reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione o di espulsione non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento.

Art. 12. - Produttori Terzi

I soggetti esterni alla CER che intendono operare come produttori terzi, possono fare richiesta al Referente affinché l'energia immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti ai sensi del Decreto CACER. In particolare, tali soggetti aventi nello statuto societario la possibilità di svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio di energia elettrica, non possono fare parte della CER. La loro partecipazione è subordinata ad approvazione dell'Assemblea e all'adesione del produttore terzo al presente Regolamento ovvero ad altri accordi che saranno sottoposti a delibera assembleare.

TITOLO V

PROCEDURA DI AMMISSIONE E RECESSO

Art. 13 - Domanda di ammissione



Luca P...

1. La partecipazione alla Associazione è aperta a tutti gli insediati negli agglomerati industriali di Macchiareddu, Elmas e Sarroch e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e purché i titolari dei punti di connessione aderenti alla Comunità sottendano alla medesima cabina alta/media tensione (cabina primaria) nell'area di riferimento.

2. Per iscriversi all'Associazione è necessario compilare la domanda di adesione e versare la quota associativa, se dovuta.

3. Alla domanda di adesione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a. richiesta del legale rappresentante dell'aspirante socio;
- b. copia dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione CER CACIP ENERGIA debitamente firmati dal legale rappresentante dell'aspirante socio;
- c. in caso di prosumer/produttori, copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione, conforme ai contenuti minimi richiesti dal GSE e scaricabile sul sito www.cacip.it, nonché copia del mandato necessario alla rilevazione dell'impianto nell'ambito della configurazione CER;
- d. per i consumatori, copia del mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE, scaricabile sul sito www.cacip.it;
- e. modello di autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'aspirante socio;
- f. autocertificazioni relative alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 11, comma 4, lett. a), b) e c).

3. Ricevuta la domanda di ammissione, gli Organi dell'Associazione potranno richiedere ulteriori integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta per insussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, la decisione di rigetto verrà adeguatamente motivata. La decisione è inappellabile, salvo mutamento sopravvenuto delle condizioni.

5. Resta fermo che, l'Associazione non può negare l'ammissione all'aspirante membro che possieda i requisiti, nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all'autoproduzione, tuttavia in tale ipotesi si procederà alla distribuzione degli incentivi secondo l'ordine temporale di ingresso dei membri della CER.

Art. 14. - Recesso dall'Associazione

1. Ogni associato può recedere dall'Associazione in ogni momento. Il recesso viene comunicato per iscritto (racc. A/R) al Presidente oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo : cacip@legalmail.it

2. Il socio in sede di recesso non è tenuto a motivare la sua scelta.

3. I soci che recedono anticipatamente non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.

4. In caso di socio che abbia concesso alla CER la disponibilità del proprio impianto di energia rinnovabile per un tempo determinato, il recesso anticipato verrà disciplinato da apposito accordo che potrà prevedere il pagamento di una penale equa e proporzionata commisurata alla potenza dell'impianto e alla durata residua del contratto di concessione.

5. Al socio recedente verrà riconosciuta la quota dei benefici maturati fino alla data di comunicazione del recesso.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15. - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente con funzioni di Referente della CER.

Art. 16. - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e ad essa competono le principali decisioni in ordine alla vita dell'Associazione, nei limiti delle finalità statutarie.
2. Essa delibera sulle materie espressamente attribuite dall'art. 9 dello Statuto in sessione ordinaria o straordinaria.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Segretario.
4. L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata o consegna a mano, oppure via PEC, e-mail o altra modalità ritenuta opportuna e valida purché verificabile.
3. Il Presidente comunica la convocazione dell'Assemblea di norma via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.
4. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, con le stesse modalità di comunicazione di cui sopra, quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Direttivo.
5. I soci dell'Associazione impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono nominare un delegato; ciascun socio non potrà possedere più di tre deleghe. Le deleghe verranno verbalizzate dal Segretario.

Art. 17. - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito Direttivo) ha il potere gestionale, ossia il potere di dare esecuzione alle scelte organizzative e varie dell'Associazione deliberate dall'Assemblea e ha potere deliberativo nelle materie espressamente individuate dal presente Regolamento e nei limiti delle competenze e finalità statutarie.
2. Il Direttivo è costituito da tre componenti eletti ogni due anni tra i Soci che ne abbiano diritto, fatta salva la prerogativa di designazione del CACIP ai sensi dell'art. 10 dello Statuto. Potranno far parte del Direttivo i soci iscritti all'Associazione appartenenti alle diverse configurazioni di CER e i componenti esterni all'Associazione indicati dal CACIP.

Art. 17.1. - Componenti del direttivo

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, fanno parte del Direttivo:

- Il Presidente (indicato dal CACIP), in qualità di legale rappresentante della CER, assume il ruolo di Referente con compiti di rappresentanza esterna e di tesoreria, salvo delega.
- Il Responsabile della Gestione tecnico amministrativa e del riparto (in seguito "Tecnico Responsabile" indicato dal CACIP)



Luca P...

- Il terzo componente eletto dall'Assemblea con compiti di Vice Presidente e Segretario.

2. I componenti del Direttivo esercitano la funzione a titolo gratuito, ad eccezione del Tecnico Responsabile il quale, qualora risulti essere un professionista contrattualizzato esternamente all'organizzazione, potrà ricevere un compenso annuale a valere sulle entrate derivanti dal meccanismo di incentivazione previsto per la CER e accantonate nel fondo cassa di cui all'art. 22,1 del presente Regolamento; tale compenso è determinato sulla base di € 50,00 per ciascun socio aderente all'associazione al netto di oneri previdenziali ed esclusa IVA.

3. Il Direttivo ha facoltà di proporre all'approvazione dell'Assemblea la modifica dell'entità del compenso destinato al Tecnico Responsabile.

Art. 17.2. - Adunanze del Direttivo

1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

2. Il Direttivo deve:

- a. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. Sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- d. Deliberare circa la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- f. Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
- g. Coordinare qualunque aspetto delle attività dei soci all'interno dei progetti dell'Associazione.

Art. 17.3. - Il Presidente e Referente della CER

1. Il Presidente è l'unico a poter rappresentare l'Associazione e cura il rapporto con le altre associazioni e organizzazioni e gli enti pubblici e privati. Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli Associati ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vicepresidente o ad altro componente del Direttivo legittimamente delegato.

2. Il Presidente viene indicato in sede di costituzione dell'Associazione CER CACIP ENERGIA e resta in carica per i primi due esercizi annuali. In caso di dimissioni il CACIP provvede ad indicare un sostituto.

3. La CER, in persona del suo Presidente, svolge le funzioni di Referente in esecuzione di un mandato senza rappresentanza conferito dai suoi membri.

4. Il Referente è responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, salvo delega al Responsabile del riparto e col supporto dell'Ufficio CER; è responsabile del trattamento dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. È il soggetto a cui saranno, eventualmente, intestate le fatture e che dovrà emetterle sul sito del GSE.

Art. 17.4. - Il Responsabile Tecnico

1. Il Responsabile Tecnico cura la gestione tecnico-amministrativa, gestisce la piattaforma informatica di misurazione e il monitoraggio dei dati energetici della Comunità, cura i rapporti con il GSE e con il CACIP o con altri soggetti istituzionali o privati, calcola la ripartizione dei benefici economici in base ai dati generati dalla piattaforma informatica e dal GSE e propone al Referente lo schema di ripartizione tra i soci, verifica le

eventuali problematiche tecniche relative agli impianti fotovoltaici e le necessità di interventi manutentivi; costituisce il supporto alle decisioni del Direttivo, valuta le proposte emerse dall'Assemblea fornendo al Direttivo un parere motivato; si interfaccia con l'Ufficio CER del CACIP che cura l'avviamento della Comunità Energetica e la supervisione fin dalla sua costituzione.

2. Il Responsabile Tecnico viene indicato in sede di costituzione dell'Associazione dal CACIP e resta in carica per i primi due esercizi annuali. In caso di dimissioni il CACIP provvede ad indicare un sostituto.

Art. 17.5. - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere si occupa dell'erogazione delle somme a favore dei soci beneficiari sulla base del riparto effettuato dal tecnico responsabile e dei pagamenti derivanti dalle spese di gestione.

2. Il compito di Tesoriere viene assolto dal Presidente dell'Associazione, salvo delega.

3. Cura la tenuta dei registri contabili previsti dalla normativa e la documentazione relativa a pagamenti a qualunque titolo; collabora con il Presidente e ha la responsabilità di monitorare i flussi di cassa ed elaborare budget previsionali.

Art. 18. - Dimissioni, Decadenza o Impossibilità di un componente del Consiglio Direttivo

1. Le dimissioni da parte di un membro del Consiglio Direttivo si comunicano tramite PEC indirizzata all'attenzione del Presidente o del Direttivo e, una volta accettata la richiesta di dimissioni, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso convocherà l'Assemblea straordinaria che eleggerà il nuovo componente.

2. La sostituzione di un membro appartenente al Direttivo per decadenza dalla qualità di socio, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, o per altra causa (morte o altra impossibilità non temporanea) avviene, una volta verificata la causa di decadenza o impedimento, su iniziativa del Direttivo con le stesse modalità di cui al primo comma.

3. Nel caso non ci sia alcun socio candidato alla carica di Consigliere, il nominativo verrà indicato dal CACIP anche tra soggetti esterni all'Associazione.

4. Nei casi delle cariche istituzionali (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario) si prevede quanto segue.

Art. 18.1. - Dimissioni del Presidente

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume *pro tempore* la carica fino alla nuova designazione da parte del CACIP.

Art. 18.2. - Dimissioni del Vicepresidente e del Segretario


In caso di dimissioni del Vicepresidente e Segretario, i membri del Direttivo scelgono il sostituto *pro tempore* tra i componenti del Direttivo stesso, fino a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 18.3. - Dimissioni del Responsabile tecnico-amministrativo e del riparto

In caso di dimissioni del Responsabile Tecnico, il CACIP provvede sollecitamente a indicare un sostituto.

Art. 19. - Ufficio CER del CACIP

All'Ufficio CER del CACIP compete: la redazione degli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, l'attività di supporto alla gestione tecnica e amministrativa della CER, la predisposizione degli atti necessari alla concreta erogazione delle somme a favore dei soci beneficiari e nei confronti dei terzi, la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e



John P...

comunque tutto ciò che attiene alla vita dell'Associazione. Nello svolgere tali compiti l'Ufficio può essere supportato da professionisti esterni competenti.

TITOLO VII

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E SOCI

Art. 20. – Principi generali

2. L'Associazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti tra i Soci. I rapporti tra l'Associazione e i singoli membri sono disciplinati dalle regole del mandato senza rappresentanza.

3. La partecipazione effettiva alle attività dell'Associazione da parte dei Soci è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione tra i bisogni e le proposte dei Soci e le attività dell'Associazione. Per tale ragione, il Direttivo si impegna a definire il programma delle attività con modalità che facilitino la partecipazione di tutti i Soci.

4. L'Associazione e i Soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali, base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

Art. 21. - Sviluppo dell'iniziativa

1. Il CACIP, in qualità di promotore dell'iniziativa di costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile CACIP Energia, provvede all'investimento iniziale per la realizzazione di un impianto di produzione presso l'area industriale di Macchiareddu ai fini della creazione di una prima configurazione CER e si impegna per un periodo di avviamento di due anni dalla data di stipula della Convenzione con il GSE a farsi carico dei seguenti costi:

- Costi di start-up e di sviluppo dell'iniziativa (costituzione del soggetto giuridico e degli adempimenti conseguenti: spese notarili, di commercialista, versamenti amministrativi etc.);
- Costi di acquisizione dei sistemi di monitoraggio e del software di gestione della comunità e dei canoni d'uso relativi agli utenti associati fino alla concorrenza di n. 80 (ottanta) soci aderenti alla comunità per il biennio 2024-2026;
- Manutenzione ordinaria dei generatori fotovoltaici e delle relative apparecchiature a supporto;
- Installazione degli apparati terminali e accessori presso le utenze elettriche (gruppi di misura dell'energia), fino alla concorrenza di n. 80 POD (ovvero 80 soci) che decidano di aderire alla Comunità nel biennio 2024-2026;
- Costi legati alle attività di formazione e comunicazione, produzione di materiali informativi, messa a disposizione di spazi consortili per riunioni e assemblee.

Art. 22. – Condivisione dei Benefici Economici

1. Fatto salvo quanto premesso, la somma dei benefici economici erogati dal GSE relativamente all'energia condivisa e alla remunerazione della quota di energia immessa in rete, o di altre modalità eventualmente e successivamente introdotte a livello legislativo e/o regolamentare o anche di ulteriori iniziative deliberate dal Direttivo che siano suscettibili di entrate economiche, devono coprire i costi gestionali della Comunità Energetica Rinnovabile, quali a titolo esemplificativo:

- Costi amministrativi (remunerazione ove prevista dell'attività del tecnico responsabile della gestione tecnico-amministrativa e del riparto, oneri vari, cancelleria, stampa di documenti e materiali informativi, bolli, etc..)
- Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

- Spese per consulenze tecniche, giuridiche, adempimenti fiscali, assistenza legale e di patrocinio della Comunità in opposizione a terzi;
- Costi relativi ai canoni di abbonamento e alla gestione della piattaforma informatica (a partire dal terzo anno di esercizio).

2. In virtù di quanto precede, la ripartizione delle somme incamerate a diverso titolo dall'Associazione, sono ripartite, al netto dei costi gestionali, nel seguente modo:

LATO PRODUTTORI – IMPIANTI RESI DISPONIBILI DA CACIP

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione (art. 1.1 lett. g) del TIAD	Variabile dal 100% al 75% in funzione del prezzo dell'energia come da tabella
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione	0%
Restituzione di componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione	0%

LATO PRODUTTORI – IMPIANTI RESI DISPONIBILI DA ALTRI MEMBRI

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai produttori
Valorizzazione della vendita dell'energia: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione (art. 1.1 lett. g) del TIAD	100%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione	10%
Restituzione di componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione	0%

LATO CONSUMATORI

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai consumatori
Valorizzazione della vendita dell'energia prodotta da impianti CACIP: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione (art. 1.1. lett. g TIAD)	Variabile da 0 al 15% in funzione del prezzo dell'energia come da tabella
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione - IMPIANTI CACIP	100%
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione – IMPIANTI ALTRI MEMBRI	90%
Restituzione di componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione	100%

LATO ASSOCIAZIONE

Tipologia di beneficio economico	% riservata all'associazione
Valorizzazione della vendita dell'energia prodotta da impianti CACIP: quota di energia elettrica oggetto di incentivazione (art. 1.1. lett. g TIAD)	Variabile da 0 al 10% in funzione del prezzo dell'energia come da tabella
Tariffa incentivante su energia oggetto di incentivazione	0%

Restituzione di componenti tariffarie su energia oggetto di incentivazione	0%
--	----

TABELLA PREZZI ENERGIA

Prezzo zonale orario	Produttori	Consumatori	Associazione
Pz ≤ € 50/MWh	100%	0	0
Tra 50-70€/MWh	90%	10%	0
Tra 70-120€/MWh	85%	15%	0
Tra 120-200€/MWh	80%	15%	5%
Pz > 200€/MWh	75%	15%	10%

3. La ripartizione delle somme incamerate a titolo di incentivi dalla CER, saranno ripartite in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun associato, fermo restando la possibilità di ripartire fino al 55% della tariffa premio, e di dover destinare la parte residua del 45% (tariffa premio eccedentario) per fini sociali che saranno deliberati dall'assemblea.

4. In relazione alla prima fase di sviluppo della CER, ovvero sino a quando non saranno nella disponibilità della configurazione CER ulteriori impianti di produzione, le somme incamerate a titolo di incentivi, saranno distribuite in parti uguali tra tutti gli associati. Il conteggio degli incentivi, il loro riparto e la liquidazione secondo i criteri suddetti avviene con cadenza semestrale, e su decisione del Direttivo, che ha facoltà di rivedere annualmente i criteri, proponendone la modifica motivata all'approvazione dell'Assemblea. In caso di conferimento di nuovi impianti di produzione, in proprietà o disponibilità della CER la ripartizione avverrà secondo le modalità indicate dal comma 3 del presente articolo, sempre che la potenza dei nuovi impianti sia sufficiente a coprire i fabbisogni energetici di tutti i consumatori.

5. La Comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi in vantaggi economici per i soci.

Art. 22.1. - Fondo Cassa

L'associazione è dotata di un fondo cassa corrispondente a circa il 20% delle somme incamerate a titolo di incentivo ai sensi dell'art. 22, comma 3, per far fronte alle spese di gestione sopra richiamate e, in caso di esubero, verranno ripartite tra i soci prima della chiusura di bilancio secondo le stesse modalità:

Art. 22.2. - Fondo sociale

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui allegato B del Decreto CACER (quota parte del 45%), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Tali fondi verranno destinati al fondo sociale e l'assemblea dei soci può decidere di utilizzare i benefici economici della comunità per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore del territorio, per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, per realizzare migliorie del contesto urbanistico edilizio o per altre iniziative nel rispetto delle finalità statutarie. Tali iniziative non devono compromettere l'equilibrio finanziario dell'associazione.


Art. 23. - Configurazioni della CER

1. La Comunità energetica deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente l'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
2. La CER deve essere proprietaria ovvero avere la disponibilità di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Tale condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti da cui si evinca che ciascun impianto verrà messo in esercizio dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità, per il conseguimento delle finalità e nel rispetto della normativa di riferimento.
3. La messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete, rileva esclusivamente ai fini dell'erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore, salvo che sia conferito mandato al Referente della CER.
4. L'Associazione CACIP ENERGIA può ricevere la tariffa premio sulla condivisione energetica realizzata su più cabine primarie. In questo caso il Referente Tecnico dovrà presentare, per ciascuna cabina primaria di riferimento per ciascuna configurazione, una separata istanza al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (All. 1 D.M. CACER n. 414/2023, par. 1.2.2).
5. Ogni configurazione ha una sua assemblea dei soci, mentre il Consiglio Direttivo resta il medesimo per tutte le diverse configurazioni. A tal proposito, il terzo membro del Consiglio Direttivo, di nomina assembleare, verrà individuato tra i membri appartenenti alle diverse configurazioni.

Art. 24. - COMUNICAZIONI AI SOCI, MAILING LIST E PIATTAFORME WEB

1. La mailing list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni ai soci, inclusa la convocazione delle assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve comunicare con quale modalità intende ricevere le comunicazioni.
2. A ogni inizio di anno fiscale ai Soci verrà ricordata tramite mezzo di Mailing-list il rinnovo della tessera associativa, se dovuta.
3. Per i soci è attiva una mailing list informativa, con la quale il Direttivo informa in maniera periodica gli iscritti delle attività dell'Associazione e invia le convocazioni dell'Assemblea degli associati. L'inserimento è automatico al momento dell'iscrizione. Per porre fine al servizio è sufficiente inviare una mail inserendo nel titolo "Richiesta di cancellazione".
4. Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi all'indirizzo mail cer@cacip.it che ha valore istituzionale. Ad esso hanno accesso tutti i membri del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

Sito web;
Facebook;
Twitter;
Gruppo whatsapp;
E-mail.



6. Il Direttivo si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account, previa autorizzazione. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci. È cura del Direttivo o di membri appositamente designati da esso, gestire e aggiornare i contenuti del

Beh. Per

sito internet dell'Associazione. Il Direttivo, o i membri designati da esso, è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, social, etc...), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo all'ufficio CER del CACIP ovvero a professionista competente anche per un periodo continuativo. La responsabilità, in caso di delega, ricade sul soggetto delegato designato dal Direttivo.

Art. 25. - Spese Rimborsabili

1. Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo per le quali venga prodotta la documentazione giustificativa (scontrini, ricevute fiscali, fatture etc...).

2. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Responsabile del riparto per il resoconto annuale e per le verifiche necessarie. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo verranno chiarite e discusse in seno allo stesso Direttivo.

Art. 26. - Rapporti con l'esterno

1. L'Associazione si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni, sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati per eventi occasionali o in modo continuativo.

Art. 27. - Trattamento Dati ai sensi del GDPR 2016/679 (Artt. 13-14)

1. Nel rispetto della normativa sulla conservazione dei dati personali (GDPR 2016/679) i dati sensibili verranno registrati direttamente sul Registro dei soci. Qualora ciò non fosse possibile, l'aspirante associato dovrà, in via del tutto eccezionale, compilare un apposito modulo inviato tramite mail e spedirlo all'indirizzo cacip@legalmail.it. Detto modulo verrà stampato e conservato presso la Sede Legale dell'Associazione per il tempo stabilito dalla legge.

2. Il titolare del Trattamento è l'Associazione nella persona del suo legale rappresentante Presidente Dott. Stefano Mameli.

3. Gli associati autorizzano il Titolare del trattamento a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto associativo, ai sensi del GDPR 2016/679.

4. L'Associazione, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dall'associato, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

5. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.


6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 28. - Disposizioni Finali

1. Il Regolamento si intende automaticamente modificato in conformità a norme imperative derivanti da leggi, regolamenti e provvedimenti delle pubbliche autorità.

2. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le norme contenute nel codice civile nonché nel D. Lgs. n. 199/2021 e nel D.M. n. 414/2023, nelle Regole operative del GSE e delibere ARERA.

Firma per accettazione



[Handwritten signature]